4) BUCINE - Vincolo di tutela panoramica del nucleo storico di Cennina e zona adiacente,

(*Omissis*).

Viene quindi posta ai voti ed accettata all'unanimità la proposta di un vincolo paesistico sull'intero nucleo storico compreso nel foglio mapp. 47 del comune di Bucine oltre una zona di rispetto intorno ad esso costituita dalle seguenti particelle catastali: dal n. 102 al n. 123 compreso, dal n. 115 al n. 123 compreso, dal n. 80 al n. 85 compreso, dal n. 89 al n. 99 compreso, dal n. 241 al n. 245 compreso, i nn. 139, 140 parte, 247 del foglio mapp. n. 47 di Bucine (Arezzo); n. 27 parte e 28 parte del foglio mapp. n. 46 di Bucine (Arezzo); n. 88 parte, n. 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 78 parte, foglio mapp. n. 30 di Bucine (Arezzo).

(4188)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera sita nel comune di Ortona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera sita nel comune di Ortona;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ortona (Chieti);

Vista l'opposizione presentata avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dell'industria laterizi Montefalcone e Pompilio; opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, facente parte della fascia costiera chietina che va da Francavilla al Mare sino a San Salvo, contiene elementi paesistici e panoramici di grande importanza o morfologicamente omogenei costituiti da colline degradanti sul mare con movimenti di cunei sul mare stesso fino a diventare rocce strapiombanti come a Ortona, Fossacesia e Vasto e rientranti come a S. Salvo, Casalbordino e Francavilla, formante il tutto una quinta di preparazione alla visione della maestosità della Maiella che domina, con il suo massiccio, tutta la costa; la continuità di collegamento tra le spiagge sabbiose e le scogliere scoscese della costa ha una corrispondenza con i movimenti sinuosi delle colline sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale, come l'abbazia di Fossacesia ed il centro storico di Francavilla;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Ortona (Chieti) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal comune di Francavilla in località monte Valentino si discende per 250 metri sul fosso del fiume Foro; quindi per una linea parallela alla strada statale Adriatica passando per quote 64, 71, 62, 46 per Case Marrone fino a quota 15 alla interesezione con la strada statale Adriatica; la limitazione corre lungo la strada statale Adriatica fino a quota 48 per continuare lungo una linea parallela alla statale stessa fino alla località Madonna delle Vasche al Km. 467 per continuare sempre parallelamente alla strada, ad una distanza di m. 250 dalla stessa fino al perimetro urbano del comune di Ortona fino a quota 22; da qui (Km. 469 della strada statale n. 16) con una linea retta che arriva alle spalle del Castello Aragonese per poi girare a filo delle scarpate che guardano il porto per ricongiungersi con la strada di circonvallazione a quota 71 che a sua volta si riallaccia alla strada statale n. 16 a quota 79; la limitazione corre lungo la statale Adriatica fino al bivio per la strada di Orsogna a quota 80 dove, lasciando la strada statale, con una linea retta passante per quota 78 e 72, si riattacca alla stessa statale Adriatica in località C. D'Adamo, per continuare, come limite, sulla stessa sede stradale della statale per le quote 71, 80, 51, 31, 30, 39; dal km. 477+500 della strada statale n. 16 con una linea retta il limite del vincolo passa per la quota 58 per arrivare al confine comunale. Dal vincolo s'intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo eventuale ampliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Ortona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 marzo 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Chieti

Oggi, 3 luglio 1968, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di ampliamento del vincolo paesistico nella zona collinare di Francavilla e Fossacesia e proposta di vincolo lungo la fascia costiera Adriatica della provincia di Chieti per i comuni di Ortona, S. Vito, Rocca S. Giovanni, Casalbordino, Torino di Sangro, Vasto e S. Salvo;

(*Omissis*).

Comune di ORTONA.

Dal comune di Francavilla in località monte Valentino si discende per 250 metri sul fosso del fiume Foro; quindi per una linea parallela alla strada statale Adriatica passando per quota 64, 71, 62, 46 per case Marrone fino a quota 15 alla intersezione con la strada statale Adriatica; la limitazione corre lungo la strada statale Adriatica fino a quota 48 per continuare lungo una linea parallela alla statale stessa fino alla località Madonna delle Vasche al km. 467 per continuare sempre parallelamente alla strada, ad una distanza di m. 250 dalla stessa fino al perimetro urbano del comune di Ortona fino a quota 22; da qui (km. 469 della strada statale n. 16) con una linea retta che arriva alle spalle del Castello Aragonese per poi girare a filo delle scarpate che guardano il Porto per ricongiungersi con la strada di circonvallazione a quota 71 che a sua volta si riallaccia alla strada statale n. 16 a quota 79; la limitazione corre lungo la statale Adriatica fino al bivio per la strada di Orsogna a quota 80 dove, lasciando la strada statale, con una linea retta passante per quota 78 e 72, si riattacca alla stessa statale Adriatica in località C. D'Adamo, per continuare, come limite, sulla stessa sede stradale della statale per le quote 71, 80, 51, 31, 30, 39; dal km. 477+500 della strada statale n. 16 con una linea retta il limite del vincolo passa per la quota 58 per arrivare al confine comunale.

Tale proposta di vincolo viene approvata con voto contrario del sindaco.

(*Omissis*).

(4186)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Semifonte nei comuni di Certaldo e Barberino Val d'Elsa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 novembre 1968 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Semifonte nei comuni di Certaldo e Barberino Val d'Elsa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Certaldo e Barberino Val d'Elsa;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta oltre ad un interesse storico archeologico ne ha anche uno non indifferente paesistico per la orografia e la visuale che dalle strade che la percorrono si godono verso la valle dell'Elsa, i dirupi argillosi tipici della zona che dividono il paesaggio in terrazze successive, spesso coronate da file di cipressi e le zone boschive intersecanti le aree coltivate a vigneti ed oliveti ne giustificano ampiamente la tutela;

Decreta:

La zona di Semifonte sita nel territorio dei comuni di Certaldo e Barberino Val d'Elsa ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: torrente Agliena da quota 135 fino alla sua biforcazione in corrispondenza di una strada poderale che staccandosi dalla riva di ponente dal torrente va a raggiungere la rotabile S. Donnino-Petrognano a nord di quota 271. Poi la suddetta strada poderale fino al bivio con la comunale Petrognano - podere il Piano ed oltre, e di qui si segue una strada carreggiabile recinta da muri che correndo in direzione sud ovest va ad incontrare il borro dell'Avane. Poi si segue detto borro fino a quota 105, alla confluenza cioè del borro dell'Avane con il fosso delle Avane che si percorre in direzione di settentrione fino alla località Casette; da qui si segue una strada campestre che va verso il borro Avanetta, lo scavalca e arriva alla località « Il Santo » e poi raggiunge S. Maria a Bagnano a da tale località il confine segue la strada campestre che raggiunge il torrente Agliena a quota 135.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che i comuni di Certaldo e Barberino Val d'Elsa provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Il giorno 22 novembre 1968 nei locali della soprintendenza ai monumenti in Palazzo Pitti, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali ha tenuto una riunione per discutere le seguenti O.O.P.

(*Omissis*).

3° Proposta di tutela nella zona di Semifonte.

(*Omissis*).